

APPENDICE

LEGISLAZIONE POSITIVA SUL CENSIMENTO E SULLA STATISTICA

Decreto del 13 ottobre 1813 col quale si approva il regolamento per le rivele relative al censimento della città di Napoli.

Visto il rapporto de' nostri ministri dell' interno e della polizia generale ; abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Tutti i padroni di case , gli inquilini ed i capi di qualunque stabilimento in cui vi sia domicilio di persone di questa capitale , sono tenuti a rivelare tutti i movimenti di abitazione ed ogni altra novità relativa al censimento già formato , avvenuti dal dì 23 maggio finora : e così faranno periodicamente in seguito , tostochè avverranno , per potersi modificare esso censimento.

2. Una copia di tali rivele sarà presentato al commissario del rispettivo quartiere dell' abitazione in cui la novità sia avvenuta , ed una copia al rispettivo eletto municipale , per eseguirsi da entrambi le modificazioni opportune al detto censimento.

3. Durante il corrente anno dai commissari ed eletti municipali le rivele suddette saranno trasmesse al cavaliere Fortunati presidente della commissione provvisoria del censimento , perchè possa questo modificarsi con tutte tali novità avvenute ; dovendo al terminar di questo anno passarsene una copia alla prefettura di polizia , una al corpo municipale ed un' altra ai parrochi.

4. Sono dispensati i rivelanti da usare la carta bollata in tali rivele ; e del pari i libri del censimento in carta non bollata vogliamo che abbiano il loro pieno vigore.

5. I trasgressori alla formazione delle rivele nel modo prescritto saranno tenuti all' ammenda di lire venti fino a lire cento per lo prima volta , e di lire cento fino a lire dugento per la seconda volta. Coloro che non pagheranno le multe infisse , saranno puniti ammi-

steriore real decreto della data de' 3 ottobre del seguente anno 1838 si degnò dichiarare che la città di Siracusa in provincia di Noto fosse capoluogo di distretto e residenza di sottintendente. Questo decreto è del tenor seguente.

— Veduto il nostro decreto de' 23 agosto 1837 , col quale il capoluogo della provincia di Siracusa fu trasferito in Noto , e Siracusa venne ridotta alla condizione di semplice capoluogo di circondario. — Veduto l' altro nostro decreto de' 31 ottobre dell' anno stesso , col quale ripristinate nella Sicilia le sottintendenze abolite col decreto degli 8 di marzo 1825 , ci riservammo di dichiarare la città che avremmo destinata a capoluogo del distretto che una volta formava quello di Siracusa , giusta la circoscrizione amministrativa stabilita col decreto degli 11 ottobre 1817. — Volendo temperare con atto di clemenza la giusta severità di cui dovemmo usare nel 1837 verso la città di Siracusa ; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1.° La città di Siracusa è dichiarata capoluogo di distretto e residenza di sottintendente nella provincia di Noto.

2.° Faranno parte del distretto di Siracusa gl' istessi tredici comuni indicati nel decreto degli 11 ottobre 1817 , e che allora componevano il primo distretto.

nistrativamente secondo la gravazza delle medesime e le altre circostanze commoventi.

6. I nostri ministri dell' interno e della polizia generale presenteranno alla nostra approvazione un distinto regolamento sull' assunto. (1)

Regolamento del 21 ottobre 1813 per le rivelate relative al censimento della città di Napoli

Art. 1. Tutti i proprietari di case o le persone che sieno da essi incaricate della esazione delle pigioni, appena che un inquilino, o per essere spirato l' affitto, o per qualunque altra cagione sarà uscito dall' appartamento o camera terrena che occupava ad uso di abitazione, dovranno farne rivela in iscritto, non solo al commissario, del quartiere in cui la casa è situata, ma anche all' eletto municipale. In questa rivela dovrà indicarsi la strada o vicolo ed il numero della casa, il piano e la qualità dell' appartamento, il nome e cognome, il genitore, il luogo di nascita e la condizione dell' inquilino ch' è sloggiato, e la strada, numero e piano della nuova casa, in cui quegli ha detto che passava ad abitare.

2. Essi avranno similmente l' obbligo di far la rivela al commissario del rispettivo quartiere ed all' eletto municipale di ogni nuovo inquilino che sia passato ad abitare in qualche appartamento o camera terrena delle case di loro proprietà, indicando la strada o vicolo, il numero, il piano e la qualità dell' appartamento, non meno che il nome e cognome, il nome del genitore, il luogo di nascita e la condizione del nuovo inquilino; ed indicando in oltre la strada o vicolo, numero, piano e qualità dell' appartamento della casa da cui questo nuovo inquilino è venuto. Le stesse rivelate saranno anche obbligati di fare qualora il locale affittato sia una bottega che serva anche ad uso di abitazione.

3. Qualunque individuo cangerà di abitazione, sia nell' epoca solita de' cangiamenti di case nel mese di maggio, sia in qualunque altro mese, dovrà fra le ventiquattr' ore farne pervenire le rivelate al commissario del proprio quartiere ed all' eletto municipale. In queste rivelate dovrà in primo luogo indicare la casa ove prima abitava e quella ove è passato, specificando sì per l' una, che per l' altra la strada o vico, numero del locale, piano e qualità dell' appartamento, ed il nome e cognome del proprietario della casa. Egli do-

(1) Con real decreto de' 24 febbraio 1814 la direzione del censimento della città di Napoli fu aggregata alla prefettura di polizia. Ecco le disposizioni dell' enunciato real decreto:

— Sul rapporto del ministro della polizia generale; abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1°. La direzione del censo della nostra buona città di Napoli sarà incardinata alla prefettura sotto la dipendenza del nostro ministro della polizia generale.

2°. Sarà aperto un credito sul budget della città di Napoli in vantaggio della prefettura di annue lire ventimila per i fondi necessari al mantenimento del personale e del materiale di questo ramo della sua amministrazione.

vrà inoltre indicare nelle stesse rivele il suo nome e cognome, genitore, luogo di nascita, età, condizione e professione, facendo lo stesso anche per tutti gli altri individui di sua famiglia di ambi i sessi, e de' domestici e serve, qualora pernottino in di lui casa.

4. Qualunque persona riceva ad abitare in sua casa un individuo dell'uno o dell'altro sesso coll'idea di fissarvi domicilio, e sia ciò sotto qualsivoglia titolo o di servizio o di parentela o di amicizia, o con pagamento o senza, sarà tenuto fra le ventiquattro ore ad inviarne rivela allo eletto municipale ed al commissario del quartiere, indicando il nome ed il cognome, genitore, patria, sesso, età, condizione, stato civile ec. della persona venuta in sua casa, colla notizia anche della provenienza della medesima persona, o venga questa dalle provincie, o da altro regno, o anche da altra abitazione della stessa capitale.

5. Immediatamente dopo seguita la partenza di qualche persona domiciliata in sua casa, sia inquilino, ospite o domestico, dovrà il padrone della medesima far pervenire al commissario del quartiere ed all'eletto municipale le rivele della persona partita, indicando anche il luogo ove avrà detto di dirigersi, sia nella stessa capitale, sia fuori.

6. Se una intera famiglia o qualche individuo di essa si deciderà a cangiar domicilio, recandosi ad abitare in qualche città di provincia, o recandosi anche fuori del regno, sia per affari di commercio, sia per altra qualunque cagione, dovrà il capo della famiglia inviarne la rivela al commissario del quartiere in cui abita. — Lo stesso dovere incumbe anche al proprietario della casa, qualora l'intera famiglia sia sloggiata dall'appartamento che occupava, regolando in questo caso la rivela conformemente al prescritto nell'articolo 1.^o

7. I doveri prescritti negli articoli precedenti sono comuni anche ai locandieri ed albergatori di ogni genere ed agli affittatori di case o camere ammobigliate, qualora si tratti di persone che siensi recate nelle loro locande o case coll'animo di fissare in Napoli il loro domicilio. — Pei forestieri avventizi essi continueranno a restar soggetti a tutti i doveri prescritti nelle ordinanze di polizia su tale oggetto.

8. I capi delle famiglie religiose di ambi i sessi, i rettori de' seminari, collegi, conservatori, di ogni genere e di ogni altro stabilimento pubblico, ed i rettori e custodi dei monasteri e conventi soppressi, nei quali abitano degl'individui sia gratuitamente, sia a titolo di pagamento, dovranno anche essi inviare al commissario del quartiere ed all'eletto municipale la rivela di tutti gl'individui che saranno sopraggiunti nelle case, collegi, conservatori ec. cui essi presiedono, e di quelli altresì che ne saranno partiti, con tutte le indicazioni prefisse negli antecedenti articoli.

9. Tutte le rivele delle quali si fa parola nei precedenti articoli, dovranno cominciare ad aver luogo per tutti i cangiamenti di case avvenuti dal dì 23 del mese di maggio di questo anno, fino al giorno della pubblicazione del presente regolamento, e continuare suc-

cessivamente, a misura che avverranno dei cambiamenti di abitazione, secondo i casi preveduti negli articoli antecedenti.

Perchè tali rivele possano essere uniformi, se ne pubblicheranno i modelli dal prefetto di polizia.

10. Tutte queste rivele dovranno essere sottoscritte ed inviate in doppio originale, uno al rispettivo eletto del quartiere, e l'altro al rispettivo commissario. Per coloro che non sappiano scrivere si supplirà con un segno di croce legalizzato dallo ispettore o dal cancelliere del quartiere.

Tutti coloro che porteranno o invieranno una rivela, ne riscuoteranno la ricevuta dall' ispettore di guardia o dal cancelliere, acciò possano in ogni caso giustificare di aver adempito a questo dovere.

11. I proprietari delle case ed i rettori e custodi degli edifizi pubblici di qualsivoglia genere saranno inoltre obbligati a far pervenire al commissario del proprio quartiere ed all' eletto municipale le rivele di ogni aumento o demolizione, o per altra qualunque cagione possa avvenire, nei numeri attuali dei vani delle case o edificii di loro proprietà o da loro amministrati.

12. Gli eletti de' quartieri dovranno inviare tutti i quindici giorni lo stato nominativo di coloro che hanno contratto matrimonio, e dei nati, e dei morti, indicando il nome e cognome, il genitore, il luogo di nascita, l'età ed il domicilio di ciascuno, inviando uno di quegli stati alla prefettura, ed un altro simile al commissario del loro quartiere.

13. I commissari di polizia dei rispettivi quartieri sono tenuti ad inviare giorno per giorno in prefettura una copia delle rivele loro pervenute, e ad invigilare con tutti i loro mezzi alla esatta osservanza del presente regolamento, del pari che alla scoperta dei trasgressori.

Decreto de' 13 marzo 1832, col quale si stabilisce in Palermo una direzione centrale di statistica.

Viste il rapporto del nostro ministro segretario di stato presso il conte di Siracusa luogotenente generale nei reali domini oltre il faro: sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni; udito il nostro consiglio ordinario di stato; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. I. È stabilita in Palermo una direzione centrale di statistica, secondo l' annesso regolamento da noi approvato.

2. La compilazione de' lavori statistici di ogni valle seguirà ad esser parte delle incumbenze degl' intendenti, che avranno alla loro immediata direzione i direttori e redattori che si trovano attualmente: gli intendenti saranno in corrispondenza e sotto la dipendenza della direzione centrale per la esecuzione di tali lavori.

3. È assegnato per quella direzione centrale di statistica il fondo di once mille annuali, che sarà fornito di once quattrocento dalla tesoreria generale, in once dugento dal fondo comune delle valli, ed in once quattrocento sul fondo speciale delle valli medesime, da ripartirsi a ciascuna in ragione della rispettiva popolazione.

Regolamento per la direzione centrale di statistica in Sicilia analogamente al decreto de' 13 marzo 1832.

Art. 1. La direzione centrale di statistica istituita in Palermo con real decreto di questa data sarà composta di un direttore , un segretario , un archivario , sei commessi , de' quali due di prima classe , due di seconda e due di terza , quattro soprannumeri , con un usciere ed un barandiere.

2. Sarà destinato qualche convento per l' ufficio della direzione medesima.

3. Il direttore sarà nominato da S. M. , il segretario e tutti gli altri impiegati sino ai soprannumeri inclusivamente , saranno di nomina di S. A. R. il luogotenente generale , l' usciere ed il barandiere di nomina del ministro segretario di stato presso S. A. R. il luogotenente generale.

Per la prima provvista del personale si esegueranno queste nomine. Il direttore sarà eletto da S. M. sulla proposta che ne presenterà S. A. R. il luogotenente generale; e lo stesso metodo si serberà nelle provviste ulteriori in caso di vacanza: il segretario e l'archivario saranno nominati da S. A. R. il luogotenente generale su di una lista di eligibili che la commissione incaricata della compilazione di questo progetto presenterà , inteso il parere del direttore che sarà stato da S. M. eletto , accompagnandola colle corrispondenti osservazioni : gli eligibili saranno presi tra le persone istruite della materia , e che riuniscano tutti i necessari requisiti: i commessi tutti ed i soprannumeri saranno scelti a concorso , restando affidato alla commissione la esecuzione del concorso: l' usciere ed il barandieri saranno eletti dal ministro segretario di stato sulla proposta del direttore.

4. In caso di vacanza le provviste ulteriori saranno regolate come segue. Le piazze di segretario e di archivario saranno provvedute sulle liste di eligibili che presenterà il direttore di persone istruite sulla materia. Le piazze di commessi di prima e di seconda classe saranno provvedute per antichità ed assiduità di servizio. Le piazze di commessi di terza classe saranno provvedute a concorso fra i soprannumeri. Le piazze in fine di soprannumeri saranno provvedute anche a concorso , e vi potrà essere ammesso qualunque individuo che abbia gli opportuni requisiti di morale.

La esecuzione dei concorsi nei casi rispettivi resta affidata al direttore , il quale ne farà conoscere i risultamenti a S. A. R. per le corrispondenti risoluzioni.

Saranno esaminatori in tutti gli enunciati concorsi il direttore medesimo , il professore di economia pubblica , e quello di agricoltura di quella università di studi.

5. Il modello da osservarsi nella formazione dei registri , quadri sinottici ec. ec. , sarà il così detto *cabulario comparativo*, secondo i modelli presentati al governo dalla commissione soprannominata con rapporto de' 30 di luglio 1829.

6. Il direttore sarà il solo capo di quella direzione.

7. Egli avrà la corrispondenza col governo cogli intendenti e con tutte le altre autorità, che non potranno ricusarsi di somministrargli i lumi che verranno loro richiesti; ed al contrario somministrerà quelli schiarimenti che gli saranno dimandati da' pubblici funzionari.

8. Sarà sua cura la formazione de' registri, quadri sinottici ec. ec. secondo i modelli citati all' art. 5, sia per la popolazione ed i suoi movimenti, sia per le altre notizie statistiche. Sarà parimenti a sua cura la formazione dello stato della bilancia di commercio, mettendosi all' uopo di accordo col direttore generale dei dazi indiretti.

9. Egli ordinarà e dividerà i lavori da farsi tanto dal segretario, quanto dall'archivario e dagli altri impiegati per la chiara e precisa classificazione degli oggetti statistici. Sarà a cura dell' archivario la riunione e la conservazione delle carte, la tenuta de' protocolli e de' registri: egli sarà assistito da un commesso di terza classe e da un soprannumero, che restano esclusivamente addetti all'archivio. Tutti gli altri lavori saranno a cura del segretario assistito dagli altri commessi e dagli altri soprannumeri: la distribuzione de' medesimi formerà il soggetto di un regolamento di servizio interno che il segretario presenterà all' approvazione del direttore, senza che resti con ciò derogato a quanto si stabilisce nell' art. 10. che debbesi intendere ne' casi di straordinario lavoro.

10. Non vi sarà nella direzione centrale della statistica alcun travaglio esclusivo, ma quando il bisogno lo richiederà, e sarà ordinato dal direttore, tutti gl' impiegati nella direzione saranno obbligati di prestare vicendevolmente il servizio.

11. Il direttore oltre gli altri rapporti per le frequenti occorrenze, presenterà in ogni anno al governo un conto esatto di tutte le operazioni col confronto di un anno all' altro, e colle rispettive osservazioni che sarà pubblicato colle stampe.

12. In mancanza del direttore il segretario ne farà le veci.

13. Il segretario terrà la corrispondenza della direzione di cui sarà responsabile, e sarà particolarmente incaricato d'invigilare al buon andamento dell'ufficio, prevenendone ove occorra il direttore.

14. L'archivario terrà conto dello archivio, de' registri e di tutto altro lavoro che si farà nella direzione sotto la sua responsabilità.

15. L'assegnamento di once mille annuali stabilito per la direzione centrale di statistica sarà distribuito nel seguente modo.

Al direttore once venticinque mensuali.

Al segretario once otto e tari dieci.

All' archivario once sei e tari venti.

Ai due commessi di prima classe once sei per ognuno.

Ai due commessi di seconda classe once cinque per ognuno.

Ai due commessi di terza classe once tre e tari dieci per ognuno.

Ai quattro soprannumeri oncia uno per ciascuno.

All' usciere once due e tari venti.

Al barandiere oncia una e tari venti.